



COMUNE DI CROSIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE STRUTTURE POLIFUNZIONALI COMUNALI

CAPO I – NORME GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento, nel rispetto della legge vigente in materia, disciplina le modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi e delle strutture polifunzionali comunali o comunque nella disponibilità, a qualsiasi titolo, del Comune di Crosia.
2. Gli impianti sportivi e le strutture polifunzionali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee e/o complementari che, insieme alle pertinenze, sono finalizzati alle attività sportive, culturali, artistiche, ricreative e ludiche.
3. La gestione degli impianti sportivi e delle strutture polifunzionali è improntata a criteri di trasparenza, parità di trattamento, efficienza, efficacia ed economicità. La gestione, altresì, tende alla promozione e allo sviluppo della pratica sportiva, culturale, artistica, ricreativa e ludica, in soddisfacimento degli interessi della collettività.

ARTICOLO 2

Individuazione e classificazione degli impianti

1. Gli impianti sportivi e le strutture polifunzionali sono i beni di proprietà comunale, o nella disponibilità comunale a qualsiasi titolo, destinati ad un pubblico servizio ed assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, del Codice civile che devono essere impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 828 codice civile.
2. Gli impianti sportivi e le strutture polifunzionali disciplinati dal presente Regolamento sono individuate e relazionate nel mese di gennaio di ogni anno con apposito atto da parte del Responsabile dell'Ufficio patrimonio comunale, il quale sarà oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale. Nel caso in cui nel gennaio successivo non sia necessario individuare e/o relazionare nulla di più rispetto a quello/i precedente/i, vale l'ultimo atto approvato.
3. Gli impianti sportivi e le strutture polifunzionali si classificano come segue:
 - a) Impianti o strutture di base. Sono da considerare impianti e strutture di base quelle destinate alla pratica di una sola disciplina, di piccole dimensioni. Queste sono al servizio della collettività per rispondere alle necessità di promozione sportiva, culturale, artistica, ricreativa e ludica, il tutto in funzione della loro rilevanza sociale correlata al contesto territoriale;

- b) Impianti o strutture complesse. Sono da considerare Impianti e strutture complesse quelle destinate alla pratica di discipline diverse, aventi in comune elementi costitutivi, spazi accessori e/o servizi;
- c) Impianti sportivi scolastiche. Sono da considerare tali gli impianti sportivi collegati ad istituzioni scolastiche e destinati in via prioritaria all'attività curricolare della scuola. Nelle fasce orarie non utilizzati nell'attività scolastica sono utilizzabili per l'attività sportiva della collettività.

ARTICOLO 3

Forme di gestione

1. La gestione degli impianti sportivi e strutture polifunzionali, tenuto conto dell'art. 1 comma 3 e dell'art. 2 del presente Regolamento, può avvenire come segue:

- a) gestione diretta da parte del Comune, qualora gli impianti sportivi e le strutture polifunzionali consentano una ottimale gestione interna o non sia economicamente vantaggiosa per il Comune la concessione o la sub-concessione della gestione;
- b) gestione di terzi a seguito di concessione o sub-concessione comunale, qualora gli impianti sportivi e le strutture polifunzionali non consentano una ottimale gestione interna o sia economicamente vantaggiosa per il Comune la concessione della gestione;

2. Nei casi di cui alla lett. b), l'affidamento è disposto secondo le procedure di selezione previste dalle competenti normative vigenti in materia e di quanto previsto dal presente Regolamento.

ARTICOLO 4

Tariffe

1. Le tariffe vengono stabilite con deliberazione di Giunta Comunale, in considerazione dell'art. 1 e dell'art. 2 del presente Regolamento, prevedendo delle agevolazioni per i soggetti con sede nel territorio comunale. Le tariffe vengono esposte in un luogo ben visibile al pubblico, all'interno degli impianti sportivi e delle strutture polifunzionali.

2. Le tariffe, in considerazioni dell'art. 1 e dell'art. 2 del presente Regolamento, sono differenziate come segue:

- a) orarie;
- b) giornata;
- c) manifestazione;

d) stagione.

3. Rimane inteso la possibilità dell'Amministrazione comunale di patrocinare eventi, manifestazioni e spettacoli, concedendo l'uso gratuito degli impianti sportivi e delle strutture polifunzionali.

ARTICOLO 5

Disposizioni particolari per gli impianti sportivi scolastici

1. Negli impianti sportivi scolastici il Comune promuove l'attività sportiva extrascolastica, al fine di assicurare un servizio di interesse pubblico.

2. Gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al d.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, sono posti a disposizione di società e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e società loro affiliate, raggruppamento di associazioni di diverse discipline sportive, tutte aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico.

3. Al fine di facilitare l'uso nell'orario extrascolastico degli impianti sportivi scolastici, le stesse vengono convenzionate nel rispetto dei principi e delle disposizioni del presente Regolamento, così da regolare puntualmente i rapporti tra Comune e Scuole.

CAPO II – CONDIZIONI GENERALI PER LA GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE STRUTTURE POLIFUNZIONALI

ARTICOLO 6

Modalità di gestione

1. Il Comune può concedere l'uso degli impianti sportivi e delle strutture polifunzionali a terzi alle condizioni del successivo articolo 7 ed a quelle indicate nell'apposito avviso. Quest'ultimo viene predisposto annualmente dal Responsabile dell'Ufficio Patrimonio comunale, dandone idonea pubblicità.

2. Per una efficiente gestione degli impianti sportivi e delle strutture polifunzionali, l'Ufficio Patrimonio effettua quanto necessario alla gestione (calendarizzazione dei terzi utenti, verbali consegna e riconsegna chiavi ecc.).

3. L'uso è concesso in via preferenziale i seguenti soggetti: società e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali; enti di promozione sportiva e società loro affiliate; raggruppamento di associazioni di diverse discipline sportive. Tra questi elencati hanno la precedenza i soggetti aventi sede nel Comune di Crosia. A seguire, hanno priorità i soggetti professionisti rispetto a quelli dilettantisti.

4. L'utente è tenuto al rispetto delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione rilasciata – o, se del caso, nella convenzione rilasciata – e in coerenza a quanto indicato dal presente Regolamento.

ARTICOLO 7

Richiesta e condizioni di uso

1. I soggetti interessati all'uso degli impianti sportivi di cui al comma 3 del precedente articolo devono presentare domanda al Comune tra l'1 e il 30 agosto di ogni anno per il successivo periodo compreso tra l'1 settembre e il 30 giugno, riportando: le generalità del richiedente l'utilizzo, la durata (comunque non superiore al periodo: 1 settembre - 30 giugno), lo scopo e la dichiarazione di assunzione di responsabilità in relazione all'attività che si intende svolgere.

2. I soggetti privati interessati all'uso degli impianti sportivi e delle strutture polifunzionali possono presentare domanda al Comune in ogni momento, riportando le generalità del richiedente l'utilizzo, la durata (comunque non superiore alla singola giornata), lo scopo e la dichiarazione di assunzione di responsabilità in relazione all'attività che si intende svolgere.

3. Il Responsabile del Procedimento, effettuata l'istruttoria, rilascia l'autorizzazione.

4. Sono a carico dell'utente le pulizie al termine dell'uso dell'impianto sportivo o della struttura polifunzionale.

5. L'utente è tenuto a utilizzare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia per tutta la durata dell'autorizzazione.

6. Rimane inteso che gli utenti si fanno carico di eventuali permessi, licenze, autorizzazioni, oneri fiscali, e tutto quanto altro previsto da leggi e regolamenti per cui il Comune di Crosia non è competente.

7. Il Comune si riserva di prevedere nell'autorizzazione (o nella convenzione) ogni altra necessaria o utile prescrizione.

CAPO III – CONDIZIONI GENERALI PER LA CONCESSIONE O LA SUB- CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE STRUTTURE POLIFUNZIONALI

ARTICOLO 8

Concessione in gestione

1. L'Amministrazione comunale, in considerazione di quanto stabilito dal presente Regolamento, può, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, dare direttive all'Ufficio Patrimonio per la concessione a terzi, mediante apposita procedura di legge, della gestione degli impianti sportivi e delle strutture polifunzionali nella disponibilità, a qualsiasi titolo, del Comune. In tali casi, il Responsabile competente provvede nei modi e nei termini di legge e del presente Regolamento.
2. Nel bando di selezione vengono, tra l'altro, indicati: i requisiti generali e quelli specifici di partecipazione, le modalità e i termini di presentazione della domanda di partecipazione, i criteri di affidamento e di valutazione adottati, l'eventuale canone concessorio o sub-concessorio, la durata della concessione o della sub-concessione, i diritti e gli obblighi del concessionario o del sub-concessionario e tutto quanto altro previsto dalla legge.
3. La gestione è concessa sulla base di convenzioni da sottoscrivere con la pubblica amministrazione, che ne stabiliscono le prescrizioni, e in coerenza a quanto indicato dal presente Regolamento e dal bando di selezione.

ARTICOLO 9

Requisiti specifici

1. Il Comune, considerato quanto previsto dal presente Regolamento, differenzia le procedure di gara in base alle finalità del bando, individuando in quest'ultimo, oltre ai requisiti generali di partecipazione, uno o più dei seguenti requisiti specifici:
 - a. Per gli Impianti sportivi:
 - I. società e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali;
 - II. enti di promozione sportiva e società loro affiliate;
 - III. raggruppamento di associazioni di diverse discipline sportive;

Tra i requisiti di cui sopra, inoltre, è possibile richiedere: la caratterizzazione di soggetto professionistico o dilettantistico; l'assenza di scopo di lucro.

b. Per le strutture polifunzionali:

I. Associazioni e società sportive, culturali, artistiche, ricreative e ludiche.

Tra i requisiti di cui sopra, inoltre, è possibile richiedere: la caratterizzazione di soggetto professionistico o dilettantistico; l'assenza di scopo di lucro.

ARTICOLO 10

Criteria di affidamento

1. Il Comune, considerato quanto previsto dal presente Regolamento, differenzia le procedure di gara in base alle finalità del bando, individuando in quest'ultimo, oltre ai requisiti generali di partecipazione, uno o più dei seguenti criteri:

- a. progettualità e diffusione delle pratiche, a seconda dei casi, sportive, culturali, artistiche, ricreative e ludiche, quali strumenti di prevenzione primaria, con particolare attenzione ai giovani, alle persone con disabilità e agli anziani;
- b. organizzazione adeguata, eventualmente valutando anche le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato;
- c. progetto tecnico e piano economico finanziario di gestione dell'impianto sportivo e della struttura polifunzionale;
- d. compatibilità del progetto con le finalità previste dal bando;
- e. valorizzazione delle risorse sociali, economiche, aggregative del territorio;
- f. compatibilità delle attività del progetto con quelle praticabili nell'impianto sportivo e nella struttura polifunzionale;
- g. capacità di organizzare e gestire attività sportive agonistiche legate alle federazioni sportive nazionali o delle attività culturali, artistiche, ricreative e ludiche;
- h. sede istituita nel Comune di Crosia;
- i. per gli impianti sportivi, la caratterizzazione di soggetto professionistico o dilettantistico (nell'eventualità di partecipazione aperta a entrambi i soggetti).

ARTICOLO 11

Convenzione

1. In seguito all'individuazione del concessionario o del sub-concessionario, il Comune stipula con il legale rappresentante dello stesso una convenzione, avente ad oggetto la gestione dell'impianto sportivo o della struttura polifunzionale.

2. La convenzione, oltre a prevedere tutti gli elementi normalmente previsti dai contratti, individua le obbligazioni a carico del concessionario che consentono all'impianto sportivo e alla struttura polifunzionale di funzionare ed erogare servizi nonché stabilisce le condizioni giuridiche ed economiche della gestione, nel rispetto – oltre che del bando, del presente regolamento e della legge – di quanto segue (in tutto o in parte):

- a. modalità d'uso dell'impianto sportivo o della struttura polifunzionale e le attività consentite;
- b. degli orari di apertura e di chiusura dell'impianto sportivo o della struttura polifunzionale;
- c. delle fasce orarie di utilizzo;
- d. della tutela dell'uso pubblico sociale e di promozione, a seconda dei casi, sportiva, culturale, artistica, ricreativa e ludica;
- e. della durata della gestione, determinata tenendo conto degli eventuali interventi di ristrutturazione, ammodernamento, miglioria o edificazione realizzati;
- f. delle attività di gestione e di manutenzione ordinaria;
- g. delle eventuali attività manutenzione straordinaria;
- h. degli oneri e utenze;
- i. dell'eventuale canone da riconoscere al Comune;
- j. della eventuale cauzione di garanzia per il rispetto degli obblighi di cui in convenzione;
- k. delle modalità di consegna e riconsegna dell'impianto sportivo o della struttura polifunzionale;
- l. dell'eventuale applicazione delle tariffe;
- m. delle tipologie di usi gratuiti e/o agevolati e in riserva di utilizzo comunale;
- n. eventuale gestione e disciplina delle attività connesse (bar, pubblicità commerciale, sponsorizzazioni, punti vendita ecc.);
- o. della decadenza, recesso, risoluzione delle controversie;
- p. dell'eventuale possibilità di subconcessione;
- q. del quadro delle responsabilità, delle eventuali garanzie e delle eventuali assicurazioni connesse agli impianti sportivi o alle strutture polifunzionali e alle attività di gestione degli stessi;
- r. del monitoraggio dei costi e dei benefici derivanti dalla gestione;
- s. del controllo sul rispetto di quanto previsto dalla concessione;
- t. delle spese contrattuali;
- u. eventuali ulteriori obblighi.

3. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative degli impianti sportivi e delle strutture polifunzionali, di cui alla lett. f. del comma precedente, sono a carico del gestore, comprese quanto inerente le pertinenze i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso. Sono quindi, di norma, a carico del concessionario o del sub-concessionario le utenze, intendendosi quali utenze, relativamente agli impianti sportivi e alle strutture polifunzionali oggetto di gestione: luce, acqua, gas, telefono, connettività, TARI e ogni altro onere/imposta/tariffa collegato all'utilizzo degli stessi, le quali dovranno essere intestate al gestore che ne sosterrà completamente i costi, fatto salvo il caso in cui gli Uffici comunali competenti ritengano più vantaggioso mantenere a proprio carico la gestione centralizzata e a proprio nome dell'utenza. In ogni caso di tali costi devono essere evidenziati nelle procedure di evidenza pubblica.

4. Gli introiti derivanti dalla gestione sono, di norma, incassati e trattenuti dal concessionario o sub-concessionario.

5. La convenzione può prevedere anche la disciplina di elementi ulteriori, tra i quali: l'effettuazione di eventuali lavori di miglioria, l'effettuazione di investimenti per opere e/o strumenti ulteriori, previa autorizzazione comunale.

ARTICOLO 12

Riserva di utilizzo

1. Al Comune è riservata la facoltà di utilizzare, senza costi e oneri aggiuntivi, gli impianti sportivi fino a 30 giorni l'anno per singolo impianto e/o struttura. In tali casi, il Comune dovrà comunicare al concessionario o sub-concessionario degli impianti sportivi, tempestivamente e comunque con almeno 7 giorni di preavviso, la necessità di utilizzo, definendo con essi le modalità ed i termini di consegna e riconsegna.

2. Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare, senza oneri aggiuntivi, le strutture polifunzionali, con indicazione dei dettagli in convenzione.

CAPO IV – NORME FINALI

ARTICOLO 13

Risoluzione e Revoca

1. La decadenza, la risoluzione e la revoca, indicate anche in convenzione, ai sensi dell'art. 11 comma 2 lett. o., seguono tutto quanto previsto dalla legge.

ARTICOLO 14

Entrata in vigore

3. Il presente Regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, entrerà in vigore il giorno successivo all'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio *online* del Comune di Crosia per quindici giorni consecutivi.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.